

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **PER L'ISTITUZIONE DEGLI ALBI SPECIALI PER IL PATROCINIO DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI**

#### **RELAZIONE**

*La legge 31 dicembre 2012 n.247 ha posto, fra i propri primari obiettivi, la necessità di garantire l'effettività della difesa e la tutela dei diritti, oltre all'affidamento della collettività e della clientela, ed ha conseguentemente disciplinato con rigore l'accesso alla professione, la formazione dell'Avvocato e la progressione nell'esercizio della professione. Al medesimo scopo la nuova disciplina dell'Ordinamento Forense ha introdotto, all'art. 9, la disciplina della specializzazione forense e contemplato, all'art. 35, le Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative.*

*Tali profonde innovazioni, che hanno sancito il formale riconoscimento di una ripartizione di competenze nell'esercizio della professioni forense già in atto da tempo, sono rimaste però prive di coordinamento con la disciplina della iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori, pur profondamente innovata. Da un lato, infatti, si è preso atto che la complessità dei sistemi giuridici imponeva ed anzi aveva già di fatto imposto specializzazioni di settore, dall'altro si è continuato, pur nella innovazione, a contemplare un accesso alle giurisdizioni superiori di stampo generalista. Con ciò si è generata una profonda incongruenza nel sistema: con l'incedere dell'anzianità, dell'esperienza e della competenza, e conseguentemente della specializzazione, proprio all'atto di conseguire la massima abilitazione, si impone all'Avvocato di tornare ad essere un avvocato generalista.*

*Di tale incongruenza si è immediatamente reso conto, fin dopo la prima sessione dell'esame introdotto dall'art. 22 comma 2 dell'Ordinamento Forense, il Consiglio Nazionale Forense, il quale si è infatti visto costretto a modificare la disciplina introdotta con il proprio Regolamento n.5 del 16 luglio 2014, emanando in sua sostituzione il Regolamento n.1 del 20 novembre 2015. Tale regolamento, al pari del Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale, ha infatti impresso all'accesso al corso ed alla verifica finale una veste tipicamente specialistica, consentendo sia l'accesso al corso propedeutico sia il successivo superamento dell'esame anche a coloro che abbiano maturato una esclusiva formazione in una delle tre grandi branche del diritto processuale (civile, penale, amministrativo).*

*Il rimedio adottato dal Consiglio Nazionale Forense, pur auspicato dalla molti professionisti e senz'altro lodevole, ha però determinato un effetto assolutamente contraddittorio rispetto agli obiettivi di effettività della difesa e qualificazione dell'Avvocatura che il "Nuovo Ordinamento Forense" si è posto: a fronte di un esame di accesso di alta specializzazione si consegue infatti l'abilitazione al patrocinio dinanzi a qualsivoglia Giurisdizione Superiore; si viene cioè abilitati a patrocinare dinanzi a tutte le massime Assise, pur avendo dimostrato la propria competenza esclusivamente in una ed una sola delle grandi branche del diritto. Ciò equivale di fatto ad un tradimento delle istanze poste a fondamento della nuova disciplina, proprio laddove si richiede massime competenza e qualificazione.*

*Si rende dunque necessario – in linea con gli obiettivi che il legislatore ha voluto perseguire con la Legge 31 dicembre 2012 n.247 – eliminare tale antinomia e ricondurre il sistema a coerenza. A tal fine la presente proposta di legge introduce tre distinti Albi Speciali per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori: l'Albo Speciale per il patrocinio davanti alla*

*Corte di Cassazione Sezioni Civili, i cui iscritti sono abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione Sezioni Civili, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed alla Commissione Centrale per le Imposte Dirette; l'Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione Sezioni Penali, i cui iscritti sono abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione Sezioni Penali ed al Tribunale Supremo Militare; l'Albo Speciale per il Patrocinio davanti al Consiglio di Stato, i cui iscritti sono abilitati al patrocinio davanti al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale. Al superamento dell'esame, ormai di fatto specialistico, conseguirà in tal modo la rispettiva abilitazione specializzante.*

*Si è peraltro ritenuto di lasciare inalterata la disciplina di accesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori contemplata dalla legge 28 maggio 1936 n.1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936 n.1482, sì da consentire a chi lo desidera la contemporanea iscrizione ai tre Albi Speciali, così come ovviamente sarà possibile conseguire l'iscrizione in più albi speciali tramite il percorso disciplinato dall'art. 22 comma 2 della Legge di Ordinamento Forense.*

*A tale modifica si accompagna un maggior coinvolgimento delle Associazioni Forensi Specialistiche, previste dagli articoli 29 e 35 della Legge 31 dicembre 2012 n.247, nonché dal D. Min. Giustizia n.144/2015, nella formazione degli Avvocati che aspirano alla iscrizione in uno o più degli Albi Speciali sopra menzionati.*

*Con la previsione delle Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative e con la regolamentazione del loro necessario contributo nella formazione dell'avvocato specialista, il legislatore ha già preso atto e valutato con favore il ruolo da esse svolto da decenni nella formazione deontologica e professionale dell'Avvocato specialista. Esse sono infatti già oggi protagoniste della formazione specialistica tanto a livello locale (art. 29 lett. e) Legge 31 dicembre 2012 n.247 e art. 1 D. L.vo 30 gennaio 2015 n.6), quanto a livello centrale (Decreto Ministero, Giustizia 12/08/2015 n.144).*

*Con le modifiche all'art. 22 della Legge 31 dicembre 2012 n.247, di cui si propone l'approvazione, la Scuola Superiore dell'Avvocatura potrà utilmente godere del loro specifico e consolidato contributo in termini di organizzazione, strutture e docenza, e potrà ancor più svilupparsi quella sinergia fra associazioni specialistiche e istituzioni forensi, già da tempo proficuamente coltivata sul piano della formazione dell'Avvocato.*

## **TESTO**

**ART. 1** – Al comma 3 dell'art.2 della Legge 31 dicembre 2012 n.247 le parole “Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22” sono sostituite da.

**“Davanti alla Corte di Cassazione, sezioni civili, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed alla Commissione Centrale per le Imposte Dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, sezioni civili. Davanti alla Corte di Cassazione, sezioni penali ed al Tribunale Supremo Militare il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, sezioni penali. Davanti al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'Albo Speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato.”.**

**ART.2** – I commi 1, 2 e 3 dell’art. 22 della Legge 31 dicembre 2012 n.247 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'iscrizione **negli Albi Speciali** per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori puo' essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. **Il superamento di tale esame da diritto alla contestuale iscrizione all’Albo Speciale per i patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, sezioni civili, all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, sezioni penali, all’Albo Speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato**

2. L'iscrizione, **per ogni singolo Albo Speciale**, puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato **il Corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo Speciale di riferimento organizzato dalla Scuola superiore dell'avvocatura, di concerto con le Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35 comma 1 lett.s,** e disciplinato con regolamento dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF, **previo parere delle Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35 comma 1 lett.s,** e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori **si intenderanno iscritti ai tre Albi Speciali di cui al comma 1.**

**ART.3** – All’art. 35 lett. e) le parole “dell’albo speciale” sono sostituite da **“dell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, sezioni civili, dell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, sezioni penali, dell’albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato.**